



Sentenza N. 04/2024

R.G. TF 1/2024

(Proc. PF 45/2023)

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del giorno 23 del mese di febbraio 2024, così composto:

**Avv. Fabio Iudica** - Presidente

**Avv. Stella Riberti** - Componente

**Avv. Stefano Feltrin** - Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti:

- del signor **Antonio Rosario SCORRANO** (tess. n. **LE0833** – Cod. Soc. **LE657**);

- della società **A.S.D. CASARUN** (cod. **LE657**) in persona del legale rappresentante p.t. signor Piergiorgio Caggiula.

**FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1) Il procedimento in esame ha origine dalla segnalazione all'ufficio della Procura Federale FIDAL dell'8 marzo 2023 da parte del Prof. Raimondo Orsini, vice-presidente della Società Atletica Salento, avente ad oggetto presunte espressioni irrispettose proferite dal signor Antonio Rosario Scorrano a mezzo social network.

2) In data 18 settembre 2023 la Procura Federale ha avviato le relative indagini, acquisendo documentazione e procedendo all'audizione del signor Antonio Rosario Scorrano in data 27 ottobre 2023.

3) In data 11 dicembre 2023 la Procura Federale ha notificato a quest'ultimo l'avviso di conclusione delle indagini.

4) In data 12 dicembre 2023 il deferito signor Antonio Rosario Scorrano, per il tramite del sig. Rosario Perrone, ha richiesto alla Procura Federale copia del fascicolo d'indagine – inviatogli in pari data.

5) In data 29 dicembre 2023 il deferito signor Antonio Rosario Scorrano ha depositato, per il tramite del signor Rosario Perrone, memoria difensiva.

6) In data 24 gennaio 2024 la Procura Federale ha disposto il deferimento del signor Antonio Rosario Scorrano e dell'A.S.D. CASARUN, in persona del legale rappresentante p.t., innanzi al



Tribunale Federale, ai sensi dell'art. 56 del Regolamento di Giustizia FIDAL, per rispondere dei seguenti comportamenti antiregolamentari:

- signor Antonio Rosario SCORRANO (tess. N. LE0833 – Cod. Soc. LE657):  
*per aver denigrato e leso l'immagine di un tesserato e della stessa Federazione mediante post sui propri profili social Facebook e Instagram del seguente tenore: "presso campo S. Rosa Coni Lecce altra ennesima sceneggiata al campo di atletica oggi pomeriggio a Lecce da parte di un personaggio (il solito) che è l'antiatletica, che invece di dare l'esempio di come le regole debbano essere rispettate, da invece l'esempio di come si possa essere sprezzanti, dando l'esempio contrario che le regole non valgono per tutti; episodio a cui ho assistito personalmente, mentre era in corso la gara del lancio del vortex categoria Ragazzi, "illustre" tecnico pensa bene di utilizzare il campo a propri o piacimento, attraversando con la gara in corso la pedana di lancio, al richiamo della Giudice si è fatto anche le sue ragioni mortificando la Giudice e l'atleta. Ora tenendo conto della recidiva della persona che in diverse anzi tantissime occasioni ha usato comportamenti antisportivi e per questo nel 2020 è stato deferito per 30 giorni dal Tribunale Federale, la mia domanda che pongo pubblicamente ai vertici del Comitato provinciale, al GGG e al Comitato Regionale, si può fermare questa persona? È giusto che debba continuare ad utilizzare l'atletica leggera come se fosse al mercato delle vacche? È giusto che debba continuare a fare provare schifo per i suoi comportamenti ad atleti e genitori di atleti, nonché giudici e tecnici? È giusto che debba continuare ad infastidire componenti di società che con sacrifici immensi mettono su settori giovanili ... È giusto ... io credo che si sia arrivati ad un punto di non ritorno. Un cancro produce metastasi se non si estirpano le metastasi segnano percorsi di cui tutti possiamo immaginare l'esito ... mi aspetto prese di posizione da parte dei Vertici Federali e del GGG prima che tutto quello che è stato creato con enormi sacrifici venga reso vano da simili comportamenti e da simili personaggi (post in data 21.07.2023), violando i principi di lealtà, probità, correttezza, e non violenza, integrando uno scorretto comportamento morale e civile;*
  - o *Violazione artt. 1 e 6.1 dello Statuto Federale FIDAL; artt. 1.1, 1.13 e 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL; artt. 21.3 [rectius, art. 22.3] lett. e), f) del Regolamento Organico FIDAL; artt. 1, 2, 5 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo CONI.*



- *Con l'aggravante di cui all'art. 9.3; lett. g) del Regolamento di Giustizia FIDAL*
- **A.S.D. CASARUN (cod. LE657)** in persona del legale rappresentante p.t. signor Piergiorgio Caggiula:  
*a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 1, comma 3, lett. b) del Regolamento di Giustizia FIDAL in relazione all'operato del proprio tesserato Antonio Rosario Scorrano e, più in generale, per le violazioni sopradescritte contestate al proprio tesserato.*
  - *Violazione artt. 1, 6 e 7 dello Statuto Federale FIDAL; artt. 1.1, 1.3 e 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL; artt. 11 e 13 del Regolamento Organico FIDAL; artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI.*

7) In data 6 febbraio 2024 il deferito signor Antonio Rosario Scorrano ha depositato, per il tramite del legale di fiducia Avv. Alfredo Matranga, memorie difensive.

8) In data 6 febbraio 2024 la deferita A.S.D. CASARUN, in persona del legale rappresentante p.t., ha depositato, per il tramite del legale di fiducia Avv. Alfredo Matranga, memorie difensive.

9) All'udienza del 23 febbraio 2024, il Tribunale Federale, verificata la correttezza delle comunicazioni, ha dichiarato la regolare costituzione degli incolpati signor Antonio Rosario Scorrano e A.S.D. CASARUN, con il patrocinio del rispettivo difensore, Avv. Alfredo Matranga.

Nel corso dell'udienza la Procura Federale, con il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Cristina Fanetti, si è riportata integralmente all'atto di deferimento, ha osservato che, nelle memorie difensive degli incolpati, sono presenti atti estranei al procedimento, richiedendo la rimessione degli atti alla Procura Federale stessa per ulteriori indagini, e ha chiesto:

- per il signor Antonio Rosario Scorrano, la sanzione della sospensione per giorni 60 (sessanta), di cui 45 (quarantacinque) per la sanzione base aumentati di un terzo per l'aggravante ex art. 9, comma 3, lettera g) del Regolamento di Giustizia FIDAL; e
- per l'A.S.D. CASARUN la sanzione dell'ammenda per una somma complessiva di Euro 500,00 (cinquecento/00).

10) L'incolpato signor Antonio Rosario Scorrano, per il tramite dell'Avv. Matranga, ha chiesto la propria assoluzione o, in via subordinata, l'applicazione della sanzione minima edittale con applicazione delle attenuanti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d) del Regolamento di Giustizia.

11) L'incolpata A.S.D. CASARUN, per il tramite dell'Avv. Matranga, ha chiesto la propria assoluzione o, in via subordinata, l'applicazione della sanzione minima edittale con applicazione delle attenuanti di cui all'articolo 9, considerata l'iniziativa personale del tesserato.



12) All'esito dell'udienza, il Tribunale Federale si è riservato.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

- Il Tribunale Federale, a scioglimento della propria riserva, all'esito dell'istruttoria e analizzata la documentazione in atti, accertata la sussistenza del comportamento antiregolamentare tenuto dal signor Antonio Rosario Scorrano per aver denigrato e lesa l'immagine di un tesserato e della stessa Federazione mediante post sui propri profili social Facebook e Instagram, come da atto di deferimento;
- preso atto delle dichiarazioni, delle memorie difensive e del comportamento tenuto dal signor Antonio Rosario Scorrano durante l'indagine;
- preso atto delle richieste sanzionatorie della Procura Federale;
- considerato che non colgono nel segno e non sono condivisibili le osservazioni circa i pregressi comportamenti tenuti dal denunciante Prof. Orsino;
- considerato che non colgono nel segno e non sono condivisibili le argomentazioni della difesa circa la natura non offensiva né lesiva degli scritti (post) sui social media pubblicati dal signor Antonio Rosario Scorrano, il cui tenore letterale e semantico risulta essere chiaramente denigratorio e offensivo della dignità del denunciante Prof. Orsino, come peraltro ammesso dal deferito stesso nel proprio verbale di audizione;
- ritenuto che dal comportamento complessivo tenuto dal signor Antonio Rosario Scorrano non si ravvisano i presupposti per applicazione delle attenuanti richieste;
- accertata la sussistenza dell'aggravante contestata dalla Procura Federale nell'atto di deferimento;
- ritenuto che in capo all'A.S.D. CASARUN grava la responsabilità oggettiva dell'ente di cui all'art. 1.3 lett. b) del Regolamento di Giustizia FIDAL secondo il quale, il quale *“la responsabilità oggettiva consegue in termini automatici e legali a quella materiale del responsabile fisico, e non può, quindi, in nessun caso, essere elusa, ma solo graduata e misurata nei suoi limiti quantitativi sanzionatori”* (Decisione C.F.A. - Sezioni Unite, C.U. n. 78/CFA del 22 gennaio 2018; Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - Sezione Prima, n. 52/2019) principi, più volte richiamati dal Tribunale in precedenti pronunce e dai quali non si ritiene di doversi discostare;
- ritenuto che, alla luce delle circostanze, non si ravvisano i presupposti per applicazione delle attenuanti richieste;



**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

ritiene condivisibile la richiesta sanzionatoria della Procura Federale dell'applicazione:

- al signor **Antonio Rosario SCORRANO** (tess. n. LE0833 - Cod. Soc. LE657) della sanzione della sospensione per giorni 60 (sessanta), di cui 45 (quaranta cinque) per la sanzione base aumentati di un terzo per l'aggravante ex art. 9, comma 3, lettera g) del Regolamento di Giustizia FIDAL; e
- all'**A.S.D. CASARUN** (cod. LE657) *in persona del legale rappresentante p.t. signor Piergiorgio Caggiula*, della sanzione dell'ammenda per una somma complessiva di Euro 500,00.

**P.O.M.**

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1, 6 e 7 dello Statuto Federale; l'art. 1, commi 1, 3 e 13, l'art. 2, commi 1 e 2, e l'art. 9, comma 3, lett. e) e g) del Regolamento di Giustizia FIDAL; gli artt. 11, 13 e 22, comma 3, lett. e) ed f) del Regolamento Organico FIDAL; gli artt. 1, 2, 5 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, in accoglimento delle richieste della Procura Federale.

**APPLICA**

- al **signor Antonio Rosario SCORRANO** (tess. n. LE0833 - Cod. Soc. LE657) della sanzione della sospensione per giorni 60 (sessanta), di cui 45 (quarantacinque) per la sanzione base aumentati di un terzo per l'aggravante ex art. 9, comma 3, lettera g) del Regolamento di Giustizia FIDAL; e
- all'**A.S.D. CASARUN** (cod. LE657) *in persona del legale rappresentante p.t. signor Piergiorgio Caggiula*, della sanzione dell'ammenda per una somma complessiva di Euro 500,00 (cinquecento/00).

**DISPONE**

la rimessione alla Procura Federale degli atti di cui alle memorie presentate dagli incolpati a mezzo del difensore di fiducia per le eventuali valutazioni di interesse.

**INCARICA**

la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione al Deferito e all'Ufficio del Procuratore Federale, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e **l'immediata esecuzione**, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento di Giustizia FIDAL.

Così deciso, il giorno 11 marzo 2024.

**PRESIDENTE: Avv. Fabio Iudica**

**COMPONENTE: Avv. Stella Riberti**

**COMPONENTE RELATORE: Avv. Stefano Feltrin**